

# Conflitto Russia/Ucraina

## Nono pacchetto di sanzioni

Il Consiglio dell'Unione europea, con una serie di Regolamenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 16 dicembre scorso, modificativi dei Regolamenti nn. 833/2014 e 269/2014, ha adottato il **nono pacchetto sanzionatorio** nei confronti della Federazione russa.

Le **restrizioni all'export** riguardano:

- ampliamento dell'elenco dei prodotti utili per il **rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza** di cui all'allegato VII del Regolamento n. 833/2014 (*prodotti "quasi dual use"*);
- inserimento di ulteriori prodotti, legati al **settore aerospaziale**, nell'allegato XI che elenca beni e tecnologie per cui è previsto il **divieto di esportazione** (la nuova "parte C" dell'allegato riguarda motori a pistone e loro parti destinati al settore dell'aviazione, per aeromobili con o senza equipaggiamento, limitando l'export di motori per droni);
- sostituzione dell'elenco di cui all'allegato XXIII, contenente i beni atti a contribuire al **rafforzamento delle capacità industriali russe**, in quanto ritenuti prodotti strategici, la cui esportazione o trasferimento è vietato.

Per le **restrizioni all'import**, dal **30 settembre 2023** è stato previsto:

- **divieto di importazione per acciai di cui al codice NC 724 90**, fatti salvi i contingenti affari;
- **divieto di importazione** per ulteriori prodotti aggiunti all'elenco dei **prodotti siderurgici** di cui all'allegato VII che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui all'allegato XVII.

Per i prodotti di cui ai codici **NC 7207 11, 7207 12 10 e 7224 90**, il divieto di cui sopra si applica a decorrere dal **1° aprile 2024** per il codice NC 7207 11 e dal **1° ottobre 2024** per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90.

È prevista una **deroga** ai divieti di import ed export solo previa autorizzazione, per movimentare prodotti controllati (esclusi alcuni beni come oro o petrolio) **fino al 30 settembre 2023** se tale operazione è necessaria per disinvestire o liquidare attività commerciali in Russia. La deroga si applica solo se i beni in questione siano di proprietà di una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, non siano destinati a un utilizzatore finale militare o per uso militare in Russia, e se fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore della misura restrittiva di riferimento.

È stato previsto, inoltre, il divieto di prestare una serie di servizi: ricerca di mercati, sondaggi di opinione, tecnici di prova e analisi e pubblicitari al Governo russo o a persone giuridiche o organismi stabiliti in Russia.

Sono state aggiunte **168 nuove entità all'elenco dei soggetti** legati al complesso militare e industriale della Russia a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso o in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

È stato infine esteso l'elenco di cui all'allegato XIX del Regolamento n. 833/2014 che individua gli **istituti bancari russi** con i quali è fatto divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni.

Fonte: Newsletter Studio Legale UBFP – 22 dicembre 2022